

# CONSORZIO PARCO DELLE ALPI APUANE

## VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEL PARCO DELLE ALPI APUANE CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

VERBALE:

Letto, approvato e  
sottoscritto

**IL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO**

**IL DIRETTORE**

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della  
presente deliberazione al-  
l'Albo Pretorio è iniziata il  
giorno **16 NOV. 1999**  
e vi rimarrà' per 15 giorni  
consecutivi.

**IL DIRETTORE**

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è  
divenuta esecutiva ai sensi  
dell'art. 47 - 2° comma -  
della Legge **08/06/90, N.  
142.**

Seravezza, **26 NOV. 1999**

**IL DIRETTORE**

**DELIBERA N. 71 DEL 13/11/1999**

**OGGETTO: Settore Uffici Tecnici -  
Approvazione atto generale di indirizzo per le  
attività del settore.**

L'anno millenovecento99, addì 13 del mese di novembre,  
presso il complesso fieristico di Ancona, il Commissario  
Straordinario, Rag. Luigi Grassi, nominato con decreto  
del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana  
n. 5 del 9 ottobre 1997, assunti i poteri del Consiglio di  
Gestione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane, ai  
sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. n. 65/97, ha  
approvato la sopra indicata deliberazione.

**Assiste:**

**- Il Direttore del Parco ANTONIO BARTELLETTI**

**Responsabile del procedimento amministrativo:**

**- RAFFAELLO PUCCINI**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Assunti i poteri del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 29/ 1° e 2° comma della L.R. n° 65 del 11.08.1997, per effetto della nomina avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 5 del 09.10.1997;

**PREMESSO CHE:**

- a) L'art. 51, comma 3, lettera f) della L. n. 142/90 e succ. mod. ed integr. Attribuisce ai dirigenti, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la responsabilità di rilasciare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi;
- b) L'art. 26, comma 5, del "Regolamento sull'orientamento degli uffici e dei servizi del Parco" (di cui alla deliberazione del Consiglio di Gestione n. 90 del 13.6.1998 e succ. mod. ed integr.) autorizza il coordinatore del Settore "Uffici tecnici" a determinare tutti i provvedimenti di autorizzazione e/o di nulla osta di competenza dell'ente, relativi ad interventi, impianti ed opere;

**TENUTO CONTO** che sia l'art. 51, comma 3, lettera f della L. n. 142/90, sia l'art. 26, comma 5 del "Regolamento" sopra richiamati impongono al dirigente di rilasciare i provvedimenti in parola nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti e soprattutto da atti di indirizzo;

**PREMESSO** che con delibera del Consiglio di Gestione n. 11 del 06.04.1999 veniva adottato un atto generale di indirizzo per le attività del settore uffici tecnici, con valore regolamentare e di indirizzo in materia di rilascio di pareri e/o autorizzazioni di competenza del Parco;

**CONSIDERATO** che in data 13.05.1999 prot. n. 1678 l'atto sopracitato è stato trasmesso a tutti gli enti interessati per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

**VISTE** le osservazioni pervenute;

**VISTO** l'allegato "A" alla presente deliberazione, contenente l'atto generale di indirizzo per le attività del Settore "Uffici tecnici", opportunamente rivisto e corretto alla luce delle osservazioni pervenute; documento che valore regolamentare e di indirizzo in materia di rilascio di autorizzazioni di competenza del Parco;

**VISTA** la determinazione dirigenziale del Direttore n. 2 del 04.01.1999 per la quale viene nominato coordinatore del Settore "Uffici tecnici" del Parco l'arch. Raffaello Puccini, funzionario responsabile dell'U.O.C. "Pianificazione Territoriale";

**VISTA** la proposta di deliberazione così come predisposta dall'ufficio competente;

**ESAMINATA** e ritenuta meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** e conservato in atti il parere favorevole di cui all'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142 e succ. mod. ed integr. in ordine alla regolarità tecnica;

**DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta di atto generale di indirizzo per le attività del Settore "Uffici tecnici" qui allegata sotto la lettera "A";
- 2) di stabilire al 1° gennaio 2000 l'effettiva entrata in vigore dell'atto in parola;
- 3) di dare mandato all'ufficio competente e al Direttore di inviare tale deliberazione e il suo allegato al Comitato scientifico, ai Comuni del Parco e all'Assessore all'Ambiente della Regione Toscana per le finalità espresse in narrativa;
- 4) di dichiarare, con successiva determinazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - comma 3° - della Legge n. 142/90.

• P A R C O •



## PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

### ATTO GENERALE DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITA' DEL SETTORE UFFICI TECNICI

Principi generali guida per lo svolgimento delle funzioni di "Coordinatore del settore Uffici Tecnici", ovvero per tutte le attività inerenti la determinazione dei provvedimenti di autorizzazione e/o di nulla osta di competenza dell'Ente, relativi ad interventi, impianti ed opere, da realizzarsi nel territorio del Parco delle Alpi Apuane.

NOVEMBRE 1999

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DI GESTIONE N° 71 DEL 13.11.1999

**Coordinamento del Settore Uffici Tecnici**  
U.O.C. Pianificazione territoriale  
U.O.C. Difesa del suolo

**0.0.0 PREMESSE**

**1.0.0 PRINCIPI LEGISLATIVI**

**2.0.0 I PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE FINALITA' DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE**

**2.1.0 LE RISORSE LAPIDEE**

2.1.1 Le tipologie di coltivazione

2.1.2 Le aree a discarica

2.1.3 La tutela e la valorizzazione degli elementi di archeologia industriale

2.1.4 Il bilancio tra costi ambientali e crescita economica del territorio

2.1.5 La valutazione dei progetti di coltivazione

**2.2.0 LE RISORSE FORESTALI**

2.2.1 Indirizzi generali per le opere di trasformazione forestale

2.2.2 Indirizzi specifici per le opere di trasformazione forestale

**2.3.0 LE RISORSE INSEDIATIVE**

2.3.1 La rete della viabilità

2.3.2 La rete dei corsi d'acqua

2.3.3 La rete di canalizzazione dell'energia e delle comunicazioni

2.3.4 I centri edificati e l'edificato sparso

2.3.5 Le opere di difesa contro gli incendi e le calamità naturali

2.3.6 Gli interventi di bioingegneria

**3.0.0 LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE**

**3.1.0 LE LINEE GUIDA GENERALI**

**3.2.0 L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI**

3.2.1 La valutazione della documentazione allegata ai progetti

3.2.2 I contenuti dell'istruttoria tecnica

3.2.3 Rapporti tra istruttoria tecnica degli uffici e pareri delle commissioni c.b.a. e g.l.a.e.

**3.3.0 ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA MODIFICAZIONE DELLE RISORSE**

**4.0.0 VALIDITA' E ATTUAZIONE DEL PRESENTE ATTO**

## 0.0.0 PREMESSE

Il presente atto generale di indirizzo, secondo quanto stabilito dall' articolo 51, comma 3, lettera f, Legge 142/90, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi nazionali e regionali e dai regolamenti dell' Ente, detta principi generali guida per lo svolgimento delle funzioni di "Coordinatore del settore Uffici Tecnici", ovvero per tutte le attività inerenti la determinazione dei provvedimenti di autorizzazione e/o di nulla osta di competenza dell' Ente, relativi ad interventi, impianti ed opere, da realizzarsi nel territorio del parco.

Nel redigere il presente atto di indirizzo si è assunta una sorta di equivalenza tra la attività tecnico-amministrativa di cui sopra, prerogativa specifica del Settore Uffici Tecnici, e la più ampia attività di tutela e valorizzazione delle risorse del territorio apuano, prerogativa generale e fondamentale dell' Ente Parco, ovvero si è assunta la prima come una delle componenti fondamentali della seconda.

Preso atto che la realizzazione di interventi, impianti ed opere nel territorio del parco implica necessariamente una modificazione delle risorse presenti, ne segue che l'attività di determinazione dei provvedimenti di autorizzazione e/o di nulla osta relativi è componente fondamentale della tutela e valorizzazione delle risorse medesime.

Il presente atto generale di indirizzo si articola in tre parti: nella prima si richiamano alcune norme legislative da assumere quali principi basilari e fondamentali di indirizzo; nella seconda si analizzano gli indirizzi specifici da assumere nella tutela e valorizzazione delle tre principali tipologie di risorse presenti nel parco e sottoposte a regime di autorizzazione e/o nulla osta, ovvero le risorse lapidee, le risorse forestali e le risorse insediative; nella terza si tracciano gli indirizzi guida per lo svolgimento del procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni.

## 1.0.0 PRINCIPI LEGISLATIVI

Di seguito si richiamano alcuni stralci di norme legislative su territorio e ambiente, che recependo le più recenti acquisizioni disciplinari sulla definizione e l'uso degli stessi, costituiscono principi fondamentali per una politica di tutela e valorizzazione delle Alpi Apuane.

In sintesi da tutto il vasto corpo di leggi regionali e nazionali si possono estrarre, con una certa dose di semplificazione, i seguenti principi basilari, tra loro complementari:

- 4 *Il territorio è un insieme di risorse naturali e antropiche, tra loro strettamente interrelate, nessuna delle quali può essere ridotta in modo irreversibile;*
- 5 *L'uso del territorio, ossia la tutela e la valorizzazione delle sue risorse, deve realizzare uno sviluppo sostenibile;*
- 6 *Nei territori delle aree sottoposte a tutela sono ammesse attività economiche compatibili, in tali aree si deve tendere a realizzare un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema;*

Nel dettaglio alcune norme legislative di particolare significato per la regolamentazione della materia in oggetto possono essere le seguenti:

**Legge quadro sulle aree protette, L. 6 dicembre 1991, n° 394**

Art. 1, com. 2, L.R. 5/95: " I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2 (... le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale...), specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di Comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. "..... "I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili. "

### **Norme per il governo del territorio, L.R. 16 gennaio 1995, n° 5**

Art. 1, com. 2, L.R. 5/95: "Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future a fruire delle risorse del territorio. "

Art. 2, com. 1/2 L.R. 5/95: "Sono risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua, il suolo, gli ecosistemi della flora e della fauna " ..... "Sono risorse essenziali del territorio le risorse naturali, le città e i sistemi degli insediamenti; il paesaggio; i documenti materiali della cultura; i sistemi infrastrutturali e tecnologici "

Art. 5, com. 3/4 L.R. 5/95: "Nessuna risorsa naturale del territorio può essere ridotta in modo significativo ed irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente"..... "Nuovi impegni del suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono di norma consentiti quando non sussistano alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti "

### **Istituzione del Parco delle Alpi Apuane, L.R. 21 gennaio 1985 n° 5**

Art. 1, com. 2, L.R. 5/85: "Costituiscono finalità del Parco il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali; la tutela dei valori paesaggistici, ambientali; il restauro dell' ambiente naturale e storico; il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale; la realizzazione di un rapporto equilibrato tra attività economiche ed ecosistema "

### **Istituzione Ente gestione del "Parco regionale delle Alpi Apuane " L.R. 11 agosto 1997 n° 65**

Art. 1, com. 2, L.R. 65/97: "L'Ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema "

## **2.0.0 I PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLE FINALITÀ DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE**

### **2.1.0 LE RISORSE LAPIDEE**

Il Parco, relativamente ai territori compresi nelle aree contigue (zone di cava), così come definite e delimitate dalla L.R. 65/97, è competente al rilascio dei pareri, autorizzazioni e nulla osta

limitatamente alle attività di trasformazione del territorio discendenti da piani di coltivazione. Da ciò si evidenzia che il controllo delle modificazioni delle risorse lapidee, ossia la tutela e valorizzazione delle medesime, coincide con la valutazione dei progetti di coltivazione ex legge regionale 78/98.

Si precisa inoltre che le azioni di tutela e valorizzazione delle risorse lapidee devono correlarsi con parallele azioni di tutela e valorizzazione di altre risorse alle prime strettamente correlate: le risorse paesaggistiche, idrogeologiche e boschive.

Per i suddetti motivi la valutazione dei piani di coltivazione e il conseguente rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta assumono un'importanza e una rilevanza centrali.

Entrando nel merito specifico dell'uso delle risorse lapidee si evidenziano in sintesi le seguenti problematiche: la scelta tra le diverse tipologie di coltivazione; la gestione delle aree di discarica; il bilancio tra i costi ambientali e i benefici economici; il rapporto tra depauperamento delle risorse e crescita economica del territorio circostante.

### **2.1.1 Le tipologie di coltivazione**

Come già suggerito dalla Regione Toscana, la coltivazione in galleria è da preferirsi, ove possibile, rispetto a quella a cielo aperto, sia per l'ovvio minor impatto visivo sul paesaggio sia per la minor modificazione degli assetti geologici e idrogeologici superficiali, sia infine per la minore quantità di detriti prodotti (si nota che la resa in galleria è maggiore del 20% rispetto al cielo aperto).

Resta da tenere in debito conto che le modificazioni prodotte sul territorio circostante da coltivazioni a cielo aperto o in galleria sono di norma le medesime per quello che riguarda le infrastrutture, le strade di arroccamento e gli edifici di servizio.

Nell'ambito delle coltivazioni a cielo aperto sono da preferirsi quelle che allo stato finale del processo di estrazione richiedano il minor impegno di opere per il ripristino delle condizioni di sicurezza e fruibilità, nella consapevolezza che più onerose sono le opere da realizzarsi per il ripristino, maggiore è la probabilità che non vengano realizzate.

I progetti dovranno prevedere sistemi di coltivazione ad impostazione razionale ed ordinata, con aree di estrazione, aree discarica ed aree di servizio ben definite e ben identificabili cartograficamente.

I progetti dovranno prevedere coltivazioni con fronti e gradoni di dimensioni e forme compatibili con la morfologia del sito e lo stato di fratturazione dell'ammasso roccioso, comunque riferibili alle tradizionali tecniche di escavazione apuane. I fronti di cava dovranno essere conformati secondo proporzioni tra pedata ed alzata da definirsi con apposite norme tecniche.

### **2.1.2 Le aree a discarica**

Le aree di discarica (ravaneti) costituiscono uno degli aspetti da tenere in maggior considerazione nella valutazione globale dell'attività di coltivazione dei materiali lapidei.

La superficie occupata dalle discariche è mediamente tre volte più grande di quella coltivata, per cui rappresenta dal punto di vista paesaggistico la maggiore modificazione del territorio, visibile anche a grande distanza.

Dal punto di vista idrogeologico le modificazioni indotte sono altrettanto importanti e pericolose visto l'intasamento dei compluvi e canali naturali, viste le sensibili modificazioni all'assetto morfologico delle montagne.

E' da notare inoltre che per la natura stessa del materiale, il limite di tali aree tende ad essere svincolato da un preciso controllo, e tende ad espandersi a macchia d'olio sui territori interessati.

Per le ragioni sopra notate devono essere favorite tutte le operazioni che comportino il trasporto dei materiali marmorei di scarto a valle e ne prevedano una eventuale lavorazione nelle zone limitrofe al Parco.

Nel caso in cui tali soluzioni non siano attuabili, si deve prevedere di riversare i materiali di scarto nelle aree già destinate a questo scopo, realizzando tutte le opportune opere di contenimento e di regimazione atte ad evitarne l'indiscriminata espansione a macchia d'olio.

Per ogni area interessata da discarica di materiali marmorei di scarto, dovranno essere previsti e predisposti adeguati piani di recupero finalizzati al mantenimento di un livello massimo di contenimento da definirsi in fase di elaborazione del piano di coltivazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta inoltre nella gestione e nello smaltimento dei materiali ferrosi e degli strumenti di lavorazione dismessi. Tali rifiuti abbandonati nei dintorni dei siti di cava costituiscono sia elementi di deturpamento del paesaggio sia occasioni di pericolo per l'incolumità delle persone. I progetti di coltivazione dovranno contenere appositi piani che ne prevedano (ove ne sia riscontata la presenza) lo smaltimento e il trasporto alle discariche autorizzate.

### **2.1.3 La tutela e la valorizzazione degli elementi di archeologia industriale**

Nell'esercizio dell'attività estrattiva dovranno essere salvaguardati i reperti e le testimonianze delle passate tecnologie di coltivazione presenti nel territorio. Le vie di lizza, i muri a secco di contenimento dei ravaneti, gli edifici di servizio e quanto altro connotato da valore storico documentario dovrà essere preservato ed in casi particolari oggetto di specifici piani di recupero.

### **2.1.4 Il bilancio tra costi ambientali e crescita economica del territorio**

Il binomio di tutela e valorizzazione delle risorse lapidee, presuppone che il costo ambientale da sopportare in seguito alla coltivazione-estrazione, sia ripagato da un adeguato ricavo economico che vada a costituire arricchimento per il territorio che l' ha prodotto.

Si presuppone inoltre che il materiale estratto debba essere caratterizzato dai pregi e valori tipici di quello apuano, altrimenti non potrebbe equiparare alcun costo ambientale, ed in ogni caso potrebbe essere estratto in altro territorio, soprattutto se limitrofo.

Sulla base di quanto sopra notato sono da evitare fermamente le coltivazioni di materiali lapidei senza pregio, assimilabili alla coltivazione di inerti o altri materiali frantumati.

Strettamente correlato ai punti precedenti è il principio per cui a fronte di una sottrazione di risorse tipiche ed esauribili, il territorio da cui le risorse vengono tolte deve beneficiare di un ritorno economico compensativo.

Sono quindi da favorire quelle attività di coltivazione che prevedano cicli produttivi e di lavorazione interni alla area apuana, ovvero che producano ricadute sul tessuto socio economico del territorio che li ha prodotti, evitando un mero depauperamento delle risorse a favore di economie e territori completamente estranei al nostro.

Relativamente al bilancio tra quantità estratte e livelli di occupazione, sono da favorire quelle attività di coltivazione che prevedano rapporti tra quantità di materiale estratto e livelli occupazionali inferiori alla media di ton./addetto per anno, che si registra complessivamente nel comparto apuano.

### **2.1.5 Valutazione dei progetti di coltivazione**

I precedenti punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4, contengono indicazioni strategiche generali per l'indirizzo e il controllo dell'attività estrattiva. Tali contenuti troveranno maggiore approfondimento e definizione nei successivi strumenti tecnici costituiti dal piano del parco, dal regolamento del parco e dal piano di sviluppo socio economico.

Tali strumenti tecnici prevederanno precise modalità secondo cui le attività estrattive che rispondano alle indicazioni strategiche generali di cui sopra, potranno essere favorite, nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni.

## **2.2.0 LE RISORSE FORESTALI**

### **2.2.1 Indirizzi generali per le opere di trasformazione forestale**

Indirizzi relativi alle misure di salvaguardia di cui agli artt. 7 e 15 della L.R. 5/1985 e L.R. 65/1997, inerenti il rilascio di autorizzazioni al taglio boschivo di cui all'art. 8 del R.D.L. 3267/1923 da parte delle competenti Amministrazioni Provinciali, discendenti prevalentemente da :

- L.R. 5/85 e succ. modif. e specificatamente gli artt. 7 e 15 relativi alle misure di salvaguardia delle "Risorse ed Emergenze naturalistiche" costituite in "riserva naturale" ai sensi del Titolo III della L.R. 52/82 e succ. modif., e dove la gestione della stessa "riserva" e' affidata al Consorzio del Parco delle Alpi Apuane;

- L.R. 65/1997 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio", con particolare riferimento alla individuazione territoriale dell'area del Parco, che in attesa della redazione del Piano per il Parco e della relativa zonizzazione, è attualmente assimilabile alle ex aree 3 della L.R. 5/1985;

Nel rilascio delle relative autorizzazioni, si dovrà procedere ad attenta valutazione degli interventi di ripristino ambientale, annoverando tra questi anche i tagli e le cure colturali dei boschi, necessari per il mantenimento o miglioramento della fisionomia o della struttura di tali fitocenosi, procedendo alla imposizione di divieti, limitazioni o a specifiche modalità di attuazione, in ordine al ripristino di assetti vegetazionali venuti meno o suscettibili di esserlo, salvaguardando inoltre specie arbustive ed erbacee rare, tipiche dell'area apuana o di particolare interesse per l'alimentazione dell'avifauna e della fauna minore.

### **2.2.2 Indirizzi specifici per le opere di trasformazione forestale**

Le autorizzazioni e/o nulla osta relativi alle opere di trasformazione forestale, che saranno operative con l'entrata a regime di quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 65/97, dovranno tenere conto dei seguenti indirizzi:

Per quanto concerne il governo delle aree boschive sia di proprietà pubblica che privata, dovranno essere adottati gli indirizzi sintetizzati nello schema sottostante:

|                     | <i>Substrato permeabile</i> |                          | <i>Substrato impermeabile</i>   |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|                     | <i>proprietà pubblica</i>   | <i>proprietà privata</i> |                                 |
| <b>Faggete</b>      | fustaia                     | fustaia                  | <i>prop. pubblica / privata</i> |
| <b>Boschi misti</b> | fustaia                     | ceduo                    | ceduo                           |

Nelle faggete di proprietà privata, vegetanti su substrato permeabile, limitatamente a richieste di utilizzazione boschiva su aree uguali od inferiori ad ha 1,00.00, si procederà alla puntuale valutazione di un eventuale mantenimento della forma di governo a ceduo.

Per i castagneti da frutto si prevedono interventi di miglioramento e rimessa in produzione, anche attraverso nuove tecniche di coltivazione, che dovranno interessare in prevalenza i soggetti meno degradati e maggiormente suscettibili di recupero, soprattutto se vicini a nuclei abitati o già serviti da viabilità carrozzabile.

Per gli imboschimenti e i rimboschimenti si dovranno impiegare prevalentemente essenze di latifoglie provenienti da popolazioni locali o comunque regionali, quali faggio, carpino nero, carpino bianco, cerro, farnia, roverella, leccio, acero campestre, orniello, tenendo conto delle caratteristiche stazionali (quota ed esposizione) e del paesaggio vegetale di intorno, rispondenti ai previsti requisiti di legge in materia di provenienza e identità clonale.

Per quanto riguarda i boschi di faggio esistenti, si prevede una consociazione ai margini con essenze forestali quali il sorbo degli uccellatori, sorbo montano, maggiociondolo, betulla e sambuco rosso anche al fine di migliorare le condizioni ambientali per l'avifauna.

E' vietato l'uso di conifere se non in programmi di riqualificazione genetico ambientale con specie autoctone di abete bianco e tasso.

Per le cure colturali su giovani impianti, sono ammissibili interventi di sfollamento, diradamento e spalcatore.

Per i boschi percorsi dal fuoco valgono le medesime indicazioni previste per la categoria rimboschimenti.

Sono inoltre ammissibili tagli fitosanitari finalizzati al miglioramento delle condizioni vegetazionali delle piante ed al contenimento di infestazioni parassitarie.

### 2.3.0 LE RISORSE INSEDIATIVE

Per risorsa insediativa si intende in questa sede tutto il vasto e variegato patrimonio costituito dalle reti e sistemi della viabilità, dei corsi d'acqua antropizzati, della energia e delle telecomunicazioni ed inoltre dal sistema dei centri edificati e della edilizia sparsa.

L'utilizzo di questa risorsa, ovvero la sua modificazione attraverso la realizzazione di opere, è sottoposta al procedimento di rilascio di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta, che come nei casi precedenti deve sottostare ai principi complementari della tutela e della valorizzazione.

Qualsiasi tipo di opera che modifichi gli assetti della risorsa insediativa dovrà essere valutata sotto l'aspetto degli effetti collaterali che si andranno a produrre sul territorio circostante e sotto l'aspetto della manutenzione futura.

Saranno da privilegiare opere a minor impatto e con minor necessità di manutenzione. Si dovrà in ogni caso assicurare il mantenimento, il recupero e la tutela delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare.

### 2.3.1 La rete della viabilità

Per le viabilità esistenti, dotate di valore storico, si prescrive che ogni intervento di manutenzione o adeguamento si ponga tra i diversi obiettivi quello di salvaguardare i valori suddetti; sia a livello generale del tracciato sia a livello dei particolari costruttivi.

Per le strade "bianche" si prescrive che sia il più possibile salvaguardato tale aspetto caratteristico, referente di valori paesaggistici ed in certi casi anche storico-culturali. La trasformazione del manto di ghiaia in manto di bitume allo scopo di rendere più "stabile e sicuro" il fondo stradale, deve essere limitata allo stretto indispensabile e solo dopo che sia dimostrato che tale stabilità non sia raggiungibile con opere alternative quali un puntuale sistema di drenaggio e regimazione delle acque, nonché con l'uso di pavimentazioni naturali e/o in terra naturale.

La previsione di opere di corretto drenaggio e regimazione deve comunque essere il presupposto di qualsivoglia intervento di manutenzione e/o modificazione stradale.

Per l'apertura di nuove strade in area parco si sottolinea l'assoluta necessità di studiare tracciati alternativi, ovvero esterni all'area parco, nella consapevolezza che la realizzazione di nuove strade in aree di pregio ambientale e paesaggistico può generare futuri usi impropri di tali territori, inoltre nuove strade in aree caratterizzate da delicati equilibri naturali possono costituire fratture e barriere pericolose per le comunità biologiche presenti.

Nello specifico delle opere di trasformazione del patrimonio della viabilità si ritiene di ammettere gli interventi di seguito elencati :

- Realizzazione di nuova viabilità di servizio ad attività agro silvo pastorali e agrituristiche, in subordine alla stipula di apposita convenzione con garanzie fideiussorie;
- Realizzazione di nuova viabilità per vie di fuga e protezione civile;
- Realizzazione di nuova viabilità di servizio forestale, strettamente necessaria alla protezione ed ispezione delle aree boscate.
- Interventi di manutenzione sulla viabilità forestale già esistente (ricarico sede stradale, manutenzione opere di raccolta e convogliamento idrico, ecc.)

- Realizzazione di opere accessorie migliorative della regimazione idrica, quali cunette, tombini, attraversamenti, ecc.
- Realizzazione di piste per l'esbosco, strettamente necessarie alle utilizzazioni boschive, con prescrizioni su pendenze versante, pendenze pista, lunghezza e ripristino ambientale a fine utilizzazione, con preventiva valutazione di impiego di altri metodi di esbosco del materiale legnoso quali teleferiche, canalette ecc.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità carrozzabile esistente (statale, provinciale, comunale), con rettifiche ed ampliamenti funzionali.

Sono fatte salve ulteriori opere non elencate, da valutare caso per caso, di cui fosse dimostrata l'assoluta utilità, urgenza ed inderogabilità.

### **2.3.2 La rete dei corsi d'acqua**

Gli eventi calamitosi degli ultimi anni hanno dato un notevole impulso alla realizzazione di un complesso di interventi vari di regimazione dei corsi d'acqua e di messa in sicurezza dei versanti che costituisce un utile patrimonio di sperimentazioni per guidare gli interventi futuri.

Si prescrive che sui corsi d'acqua, la dove siano inseriti in ambienti naturali esenti da opere e manufatti preesistenti, si intervenga prevalentemente con le tecniche della bioingegneria (vedi quanto specificato al successivo punto 2.3.6), evitando in ogni caso l'uso di materiali estranei al contesto e tendendo alla rinaturalizzazione del corso.

### **2.3.3 La rete di canalizzazione della energia e delle telecomunicazioni**

Nella realizzazione delle opere in oggetto più che attenzione alla tutela e valorizzazione della risorsa specifica, assai estranea al contesto del parco, si deve porre riguardo agli effetti prodotti sull'ambiente da tralicci, cabine elettriche, ripetitori per telecomunicazioni e telefonia e quanto altro concorre a formare corredo di queste reti.

Il primo effetto da porre sotto controllo è relativo all'impatto visivo sul paesaggio, per cui si prescrive di utilizzare, per la realizzazione dei manufatti in oggetto, forme e materiali il più possibile consoni all'ambiente.

Altro aspetto è relativo alla realizzazione dei tagli di individui vegetali in corrispondenza, ovvero sotto, le linee aeree dell'energia elettrica. Tali tracciati comportano alterazioni del bosco e sottobosco da porre sotto controllo, prescrivendo in casi specifici e particolari anche la modifica del percorso dei tracciati in progetto.

Ulteriore aspetto riguarda il controllo dell'inquinamento da onde ed emissioni elettromagnetiche relativamente al quale si rimanda a quanto disposto dalle normative di legge.

### **2.3.4 I centri edificati e l'edificato sparso**

Ricordando che per la legge regionale 65/97 i centri edificati interclusi classificati nei rispettivi strumenti urbanistici comunali come aree edificabili, non fanno parte del territorio del parco ma sono compresi nella sua area contigua, si evidenzia come la competenza al rilascio di pareri autorizzazioni e/o nulla osta relativi all'attività edificatoria sia limitata a quella che si realizza nelle aree agricole relativamente all'edificato sparso.

Nei casi di nuova edificazione, ampliamento e/o ristrutturazione dell'edificato esistente si prescrive il ricorso a metodologie progettuali che previa idonea e puntuale analisi del contesto paesaggistico, delle tipologie edilizie e costruttive e dei materiali tipici della zona, restituiscano un progetto in cui siano riscontrabili le analisi e i contenuti di cui sopra.

A seconda dei casi si consiglia la valorizzazione, il riuso, riproposizione o la reinterpretazione delle tipologie edilizie e costruttive presenti in loco; si prescrive l'utilizzo di materiali costruttivi naturali che abbiano cicli di vita, di manutenzione e di invecchiamento analoghi a quelli dei materiali presenti in loco;

Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di edificazione, si evidenzia il valore e la utilità di tutte quelle opere e azioni di trasformazione delle risorse edilizie che siano finalizzate alla costituzione di presidi per il controllo e la tutela dell'ambiente rurale e montano secondo quanto indicato dalla legge regionale 64/95 sulle aree agricole e successive modificazioni ed integrazioni.

Secondo quanto stabilito dai principi istitutivi della legge regionale 5/95 sul governo del territorio, si deve prevedere comunque di privilegiare il recupero dell'esistente rispetto a nuove edificazioni che abbiano a comportare occupazione di suoli vergini e/o rinaturalizzati.

Per la realizzazione di nuove costruzioni rurali, per interventi di trasformazione dell'edificato esistente rurale e non, per cambi di destinazione d'uso, in area agricole, in attesa di specifiche norme del piano e del regolamento del parco, si procede in applicazione della legge regionale 64/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

A corredo delle attività agricole e silvopastorali si prescrive inoltre di ammettere come possibili le seguenti ulteriori opere: opere di captazione idrica (acquedotti rurali) e distribuzione irrigua; creazione di ricoveri per il bestiame, anche di tipo permanente, realizzati in materiali tipici locali a prevalenza di legname; costruzione di ricoveri per attrezzature e materiali connessi alle lavorazioni agricole, realizzati interamente in legname, a carattere temporaneo.

Negli interventi di ristrutturazione o recupero di vecchi manufatti pericolanti, nel caso che questi abbiano a cadere durante la lavorazione di cantiere, si rende possibile la loro ricostruzione mantenendo però il perimetro preesistente ossia evitando inopportuni raddrizzamenti e messe in squadra di murature oblique, nella consapevolezza che una delle caratteristiche prioritarie e specifiche della architettura rurale del parco è costituita dalla spontaneità, giustapposizione e irregolarità degli elementi planimetrici.

### **2.3.5 Le opere di difesa contro gli incendi e le calamità naturali**

Nell'ambito del vario complesso di opere da realizzarsi in difesa degli incendi e di altre calamità si indicano come ammissibili le seguenti:

realizzazione e manutenzione fasce parafuoco; ripristino sentieristica forestale di servizio; posa in opera invasi per uso specifico dei mezzi antincendio a basso impatto ambientale; costruzione di torrette di avvistamento in legname per specifico uso antincendio; costruzione di piazzali per atterraggio elicotteri.

Sono fatte salve ulteriori opere non elencate, da valutare caso per caso, di cui fosse dimostrata l'assoluta utilità, urgenza ed inderogabilità.

### **2.3.6 Gli interventi di bioingegneria**

Negli interventi di recupero ambientale lungo i corsi d'acqua e più in generale in qualsiasi intervento di sistemazione e consolidamento del suolo attuati mediante l'impiego di ingegneria naturalistica con l'uso di materiale vivente, dovranno essere applicati i criteri redatti dal Servizio Ricerca e Conservazione, approvati con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n° 289 del 23.07.1997.

Inoltre per quanto riferito all'uso di specie erbacee dovrà espressamente prevedersi l'impiego di sementi provenienti da ecotipi locali, prodotti prevalentemente da centri di produzione autorizzati dal Parco.

## **3.0.0 LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE**

### **3.1.0 LE LINEE GUIDA GENERALI**

Nel tracciare le linee guida sulle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo relativo al rilascio di pareri autorizzazioni e/o nulla osta si richiamano i seguenti principi fondamentali:

Il procedimento amministrativo deve svolgersi in maniera semplice, chiara e trasparente secondo le più recenti disposizioni legislative. Si veda a tal proposito la legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

La documentazione tecnica da richiedersi come allegato alle domande di rilascio di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta, deve essere chiara e di univoca interpretazione. Questo a garanzia dei diritti sia del soggetto richiedente che dell'ente preposto alla tutela del vincolo ossia al rilascio delle autorizzazioni.

Una chiara e veritiera rappresentazione e restituzione del territorio nel suo stato antecedente le opere da autorizzare, ed una alta qualità progettuale devono essere requisiti irrinunciabili di ogni piano di coltivazione, progetto viario o progetto edilizio che interessi il territorio del parco. L'elevata complessità delle aree protette, caratterizzate spesso da diversi tipi di risorse, richiede un attento controllo e monitoraggio delle aree medesime, sotto i diversi aspetti e secondo le diverse risorse che le compongono.

I tempi di svolgimento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni non devono assolutamente superare i limiti definiti dalle norme e devono essere in ogni caso i più rapidi possibili, fermi restando i necessari approfondimenti per una corretta e attenta valutazione delle pratiche.

Gli interventi, gli impianti e le opere da autorizzare devono essere valutate per come appaiono nei progetti e nelle documentazioni tecniche allegate alle domande, fatte salve le necessarie valutazioni integrative frutto dei sopralluoghi sul campo e, qualora richiesto, dei confronti con i progettisti.

Le prescrizioni devono essere finalizzate ad aggiustare aspetti di dettaglio, ovvero devono essere evitate quanto tendano a modificare sostanzialmente il progetto acquisito agli atti. Devono inoltre essere di chiara ed univoca interpretazione, e se ne deve poter riscontare in ogni momento la corretta

ottemperanza. Considerando la duplicità costituita da quelle paesaggistiche e da quelle idrogeologiche, si deve in ogni caso tendere ad un omogeneo risultato.

Dovrà essere predisposto un apposito regolamento che definisca e le procedure da adottarsi in fase di istruttoria e di conclusione dei provvedimenti autorizzativi di competenza dell'ente.

### **3.2.0 L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA DEGLI UFFICI**

#### **3.2.1 La valutazione della documentazione allegata ai progetti**

La documentazione allegata ai piani di coltivazione e ai progetti per opere edili o stradali deve rispondere ai requisiti di cui al punto 3.1.0.

La richiesta d'integrazione di documenti da parte degli uffici del parco, deve di norma riguardare aspetti strettamente relativi alle competenze degli stessi. Ad eventuali richieste di documentazione integrativa, deve in ogni caso seguire la relativa acquisizione da parte degli uffici richiedenti.

Deve essere definito l'elenco di elaborati necessari per le istruttorie degli uffici del parco, da trasmettere agli uffici comunali competenti e alle organizzazioni di categoria interessate.

#### **3.2.2 I contenuti della istruttoria tecnica**

L'istruttoria degli uffici Pianificazione territoriale e Difesa del suolo deve valutare tutti gli aspetti tecnici relativi alle proprie competenze ossia relativi alla attività di rilascio dei pareri autorizzazioni e nulla osta stabiliti dalle norme di legge: *Vincolo paesaggistico L. 1497/39 e L. 431/85; Vincolo idrogeologico R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26; Nulla osta L.R.5/85.*

Aspetti non strettamente correlati alle competenze del parco potranno essere oggetto di segnalazione, senza per questo costituire elementi di giudizio.

L'istruttoria tecnica deve concludersi con un verbale contenente in sintesi le seguenti valutazioni :

- L'adeguatezza della documentazione allegata per l'espressione dei richiesti pareri o autorizzazioni;
- L'ammissibilità tecnica dell'intervento in relazione ai parametri individuati nel presente atto di indirizzo, nel piano parco e in ulteriori atti o documenti regolamentari e normativi;
- I risultati sintetici del sopralluogo e un giudizio finale dell'ufficio.

#### **3.2.3 Rapporti tra istruttoria tecnica degli uffici e pareri delle commissioni c.b.a. e g.l.a.e.**

Considerato che con l'imminente entrata in vigore, a pieno regime, delle norme della legge regionale 65/97, la commissione beni ambientali e il gruppo di lavoro attività estrattive saranno soppressi;

Considerato che gli uffici tecnici essendo stati dotati di nuove e qualificate professionalità al fine di svolgere compiutamente le attività istruttorie di competenza, hanno ormai assunto un ruolo centrale nello svolgimento delle stesse;

Si indica la seguente ipotesi di lavoro per uffici e commissioni, che nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R.5/85 e dalla L.R.65/97, definisce ulteriormente le diverse specifiche funzioni e competenze :

L'attività istruttoria degli uffici *Pianificazione territoriale e Difesa del suolo*, e l'espressione dei pareri da parte della *Commissione beni ambientali* e del *Gruppo di lavoro attività estrattive* devono essere intese come funzioni nettamente distinte e al tempo stesso complementari.

L'istruttoria degli uffici verifica l'adeguatezza della documentazione allegata e l'ammissibilità tecnica dell'intervento secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

Il parere delle commissioni, da esprimersi una volta verificata l'ammissibilità tecnica da parte degli uffici, affronta aspetti di carattere globale e consultivo.

### 3.3.0 ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA MODIFICAZIONE DELLE RISORSE

La attività di rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta per interventi, impianti ed opere nel territorio del parco, componente fondamentale della più generale attività di tutela e valorizzazione delle risorse presenti al suo interno, deve essere accompagnata da una complementare attività di controllo sulle modalità con cui si realizzano tali interventi, impianti ed opere.

Nell'area protetta del parco, caratterizzata da complessi e delicati equilibri tra le varie risorse presenti, la progettazione delle trasformazioni, come già notato nei punti precedenti, deve essere estremamente dettagliata. Altrettanto rilevante deve essere il controllo della corrispondenza tra progetti autorizzati e relative realizzazioni.

Gli Uffici Tecnici del parco, per le proprie competenze, e in taluni casi di concerto con la U.O.S Vigilanza e protezione civile, esercitano la attività di controllo sulla corrispondenza di quanto autorizzato e di quanto realizzato all'interno del territorio del parco e sulla ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite nel corso del rilascio delle autorizzazioni. Tale controllo si realizza prevalentemente in concomitanza delle richieste dei procedimenti autorizzatori; sulla base di analisi e confronti da effettuarsi sui documenti e i progetti agli atti, e con sopralluoghi di campagna, così come previsti e definiti dalla Delibera del Consiglio di Gestione del Parco n° 99 del 23.06.1998.

La suddetta attività di controllo dovrà realizzarsi prioritariamente sulla base della analisi cartografica, anche in considerazione del fatto che la attuale dotazione organica e strumentale degli Uffici Tecnici del Parco non consente di effettuare verifiche di campagna altrettanto puntuali.

Una volta riscontrati abusi o difformità gli uffici ne daranno comunicazione agli organi e alle autorità competenti.

I piani di coltivazione così come sono definiti nella legge regionale 78/98 devono essere intesi come strumenti di puntuale e dettagliata rappresentazione del territorio come si presenta prima e dopo l'attività di estrazione. L'uso, frequente ed idoneo, delle scale rappresentative del 500 e/o del 200 è funzionale ad una precisa corrispondenza tra elaborato grafico e realtà territoriale.

Considerato che la tutela e la valorizzazione della risorsa lapidea non può prescindere da un preciso e puntuale monitoraggio di ogni sua modificazione, considerato altresì che la legge regionale 78/98 attribuisce al progetto di coltivazione un'importanza centrale nel processo di rilascio delle autorizzazioni, gli Uffici Tecnici, per le proprie competenze, dovranno esercitare un controllo sulla corrispondenza tra progetti di coltivazione autorizzati e cantieri estrattivi realizzati, e sulla ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite.

#### 4.0.0 VALIDITA' E ATTUAZIONE DEL PRESENTE ATTO

Il presente atto di indirizzi adottato dal Parco Regionale delle Alpi Apuane con delibera n° 11 del 6.04.1999, è stato trasmesso a tutti enti locali territorialmente ricadenti nelle aree del parco così come definite dalla L.R. 65/97, per l'acquisizione di eventuali osservazioni.

Gli strumenti tecnici generali ed attuativi costituiti dal piano del parco, dalle norme tecniche di attuazione, dal regolamento del parco e dal piano di sviluppo socio economico daranno maggiore approfondimento e definizione a tutte quelle materie che nel presente documento sono lasciate sotto forma di indirizzi generali e linee strategiche.

L'entrata in vigore del presente atto generale di indirizzi avverrà in data 01.01.2000.